



## COMUNE DI CENTO

PROVINCIA DI FERRARA

### Deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 26/06/2024

**Oggetto:** *REGOLAMENTO CONTRATTI APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 48 DEL 01/06/1992 - PARZIALI MODIFICHE E AGGIORNAMENTI*

Il giorno ventisei Giugno 2024 alle ore 18:43, nella sala delle adunanze presso Palazzo del Governatore – Via Guercino 39 – Cento, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, con avvisi inviati nei modi e nei termini regolamentari, in sessione Ordinaria di 1<sup>a</sup> convocazione, prima seduta.

All'inizio della trattazione dell'oggetto sopra indicato sono presenti, i seguenti componenti del Consiglio Comunale:

N.	Nominativo	Carica	Presenti	Assenti
1	ACCORSI EDOARDO	Sindaco	Presente	
2	FRANCESCHELLI MATTIA	Consigliere	Presente	
3	BERGAMINI PAOLA	Consigliere	Presente	
4	SANDONI ROSA	Vice Presidente	Presente	
5	SALSINI ELEONORA	Consigliere		Assente
6	LONGO GIACOMO	Consigliere	Presente	
7	PRENDIN VITTORIO	Consigliere		Assente
8	CORTESI ALESSANDRO	Consigliere	Presente	
9	BONZAGNI ANGELO	Consigliere	Presente	
10	DONATO MASSIMO	Consigliere	Presente	
11	TATTI NICOL	Consigliere	Presente	
12	RIVIELLO LAURA	Consigliere	Presente	
13	RESCA MATTEO	Consigliere	Presente	
14	FORTINI MATTEO	Consigliere		Assente G.
15	OTTANI MARCELLO	Consigliere	Presente	
16	TADDIA LUCA	Consigliere		Assente
17	TOSELLI FABRIZIO	Consigliere		Assente
18	CALDARONE FRANCESCA	Consigliere		Assente G.
19	GUARALDI ALESSANDRO	Consigliere	Presente	
20	MELLONI ALEX	Consigliere		Assente G.
21	BRUNO GERLANDO	Consigliere	Presente	
22	CREMONINI BEATRICE	Consigliere		Assente G.
23	PETTAZZONI MARCO	Consigliere	Presente	
24	GIBERTI ELISABETTA	Consigliere Anziano		Assente G.
25	VERONESI MATTEO	Presidente del Consiglio	Presente	
			16	9

Sono presenti gli Assessori: GAIANI CARLOTTA, BOZZOLI ROSSANO, BIDOLI SILVIA, TADDIA FILIPPO, DELOGU DALILA, PEDACI MARIO, SALATIELLO VITO

Partecipa alla seduta Il Vice Segretario, Dott. Mauro Zuntini

Presiede il DOTT. MATTEO VERONESI nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale.

Fungono da scrutatori i Consiglieri: BERGAMINI PAOLA, RESCA MATTEO, PETTAZZONI MARCO

Il Presidente, riconosciuta valida la seduta per la presenza del prescritto numero legale, invita i consiglieri a trattare l'argomento in oggetto.

Relaziona l'Assessore GAIANI [minuti della registrazione]

Al termine della relazione interviene:

FRANCESCHELLI [minuti della registrazione]

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### **Premesso:**

- l'art. 117 della Costituzione stabilisce che i Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite;

- l'art. 118 della Costituzione attribuisce le funzioni amministrative ai Comuni, gli enti più vicini ai cittadini, salvo i casi in cui per un loro esercizio unitario siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza; i Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze;

- che in applicazione ai suddetti principi costituzionali, l'art. 4, comma 3, della Legge 5 giugno 2003 n. 131 stabilisce che l'organizzazione degli enti locali è disciplinata dai regolamenti nel rispetto delle norme statutarie;

- che l'art. 3, comma 4 del D.Lgs. 267/2000 riconosce ai comuni "*autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dei propri statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica*";

- che l'art. 7, del D.Lgs. 267/2000 prevede che "*nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni*";

- che nell'ambito della dotazione regolamentare comunale, il regolamento dei contratti disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico, nell'ambito dell'autonomia normativa ed organizzativa riconosciuta dall'ordinamento agli Enti locali, l'attività contrattuale strumentale all'esercizio delle funzioni di competenza dell'Ente;

**Visto** il *Regolamento Contratti* approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 01/06/1992, successivamente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n.117 del 29/10/1993;

### **Tenuto conto:**

a) delle evoluzioni normative rispetto alla disciplina vigente negli anni '90, con particolare riguardo:

- al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*";
- al D.Lgs. 06 settembre 2011, n. 159 "*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia*";
- al D.Lgs. 03 luglio 2017, n. 117 "*Codice del Terzo Settore*";
- al D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 "*Codice dei contratti pubblici*";

b) dell'abrogazione della legge 218/1896 relativa alla necessità di autorizzazione prefettizia per l'accettazione dei lasciti e delle donazioni e l'acquisto di beni immobili patrimoniali;

**Rilevato** che si rende necessario un adeguamento urgente, seppur parziale, delle disposizioni del *Regolamento Contratti* succitato, al fine di rispondere all'evoluzione normativa e organizzativa intervenuta;

**Considerato:**

a) il ruolo degli Enti del Terzo Settore (ETS) che svolgono attività di interesse generale e operano per perseguire finalità civiche, di utilità sociale e solidaristiche, senza scopo di lucro e ritenuto opportuno agevolare la collaborazione di tali enti con il Comune sgravandoli delle spese dei diritti di segreteria legate alla forma pubblica amministrativa;

b) che l'art. 55 del Codice del Terzo settore e la sentenza 131/2020 della Corte costituzionale, anche in applicazione del principio di sussidiarietà affermato dall'art. 118 della Costituzione, introducono un modello operativo nei rapporti tra enti del Terzo Settore e Pubblica Amministrazione diverso da quello competitivo e puramente concorrenziale del mercato, ovvero il modello della collaborazione in cui l'interesse generale è invece perseguito grazie alla integrarsi dell'azione degli enti del Terzo settore tra loro e con la pubblica amministrazione;

**Dato atto** che si procederà con apposito atto ad una revisione complessiva del *Regolamento Contratti* solo quando la disciplina contrattualistica innovata con il D.Lgs. 36/2023 avrà trovato adeguata stabilità e continuità;

**Dato atto** che la modifica proposta potrebbe avere conseguenze finanziarie marginali derivanti dalla riduzione dei contratti redatti in forma di atto pubblico e, di conseguenza, dalla diminuzione delle entrate per diritti di segreteria, tale per cui l'entrata di bilancio verrà monitorata ed eventualmente la previsione verrà rettificata mediante opportune variazioni al bilancio;

**Visto** il testo unico degli Enti Locali, D.Lgs. 267/2000 ed in particolare l'art. 42 che assegna alla competenza consigliare l'approvazione dei regolamenti dell'ente;

**Dato atto** che la presente deliberazione è stata illustrata alla riunione della Commissione I "Bilancio, Affari Economici, Affari Generali, Risorse" del 20/06/2024;

**Acquisiti** i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi rispettivamente dal Segretario Generale e dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, allegati alla presente deliberazione;

Con votazione espressa per alzata di mano sulla proposta in oggetto che dà il seguente esito:

PRESENTI N. 16

VOTI FAVOREVOLI N. 13

ASTENUTI N. 3 (Guaraldi, Pettazzoni, Veronesi)

**DELIBERA**

1) di approvare le seguenti modifiche al Titolo V – Il Contratto del *Regolamento Contratti* approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 01/06/1992 e successivamente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n.117 del 29/10/1993:

a) il testo dell'art. 60 – Documentazione antimafia è integralmente sostituito dal seguente:

**ART. 60 - Documentazione antimafia**

*1. Oltre a tutti gli altri controlli previsti dalla normativa vigente in tema di affidamenti, per l'affidamento e l'esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, di importo superiore a 150.00,00 euro l'Amministrazione comunale è tenuta ad effettuare le verifiche antimafia ai sensi di quanto previsto dall'articolo 86 e 91 del D.Lgs. n. 159/2011, mediante la consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia della Prefettura. Per l'affidamento dei contratti aventi ad oggetto le attività ad alto rischio di infiltrazione mafiosa di cui all'art.1 comma 53 della legge 190/2012 si procede al controllo antimafia qualsiasi sia l'importo del contratto.*

b) il testo dell'art. 61 – Spese contrattuali è integralmente sostituito dal seguente:

**ART. 61 - Spese contrattuali**

*1. L'ammontare delle spese contrattuali poste a carico del terzo contraente è determinato dall'Amministrazione Comunale nei modi e nelle forme previste dalla legge.*

*2. Il relativo corrispettivo è versato prima della stipulazione del contratto nel conto di tesoreria nelle forme e nei modi previsti dalla disciplina contabile.*

c) il testo dell'art. 62 – Cauzione è integralmente sostituito dal seguente:

**ART. 62 - Cauzione e garanzie**

*1. Per l'esecuzione dei contratti l'Amministrazione comunale richiede la garanzia definitiva, la quale deve essere prodotta prima della stipulazione del contratto.*

*2. In caso di esecuzione d'urgenza in pendenza della sottoscrizione del contratto, il RUP è comunque tenuto ad acquisire dall'appaltatore, senza indugio e comunque entro 7 giorni lavorativi, la garanzia definitiva e le polizze assicurative previste dalla procedura di affidamento.*

*3. La garanzia definitiva deve essere conforme agli schemi tipo approvati con decreto dei ministeri competenti.*

*4. La garanzia definitiva deve essere emessa e firmata digitalmente nonché verificabile telematicamente presso l'emittente.*

*5. La garanzia definitiva deve prevedere obbligatoriamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.*

*6. Per i contratti di importo inferiore alle soglie comunitarie è pari al 5% dell'importo contrattuale e resta facoltà dell'Ente non richiedere in casi debitamente motivati la garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 53, comma 4, del d.lgs n. 36/2023.*

*7. Per i contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea stipulati con enti del Terzo Settore diversi dalle imprese sociali e dalle cooperative sociali, il dirigente competente di norma prescinde dalla richiesta di garanzia definitiva di cui all'art. 62, salvo che si tratti di prestazioni che vengono affidate per la prima volta dal Comune a tale ente.*

*8. Per i contratti di importo superiore alle soglie comunitarie o per contratti di importo inferiore alle soglie comunitarie affidati con procedura diversa dall'affidamento diretto o dalla negoziata senza bando la garanzia definitiva, a norma di quanto previsto dall'art. 117 del d.lgs. n. 36/2023, è pari al 10% dell'importo contrattuale, nel caso di ribassi inferiori o pari al 10 per cento. In caso di ribassi superiori al 10%, la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%. Se il ribasso è superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.*

*9. La misura della cauzione definitiva in caso di accordo quadro è individuata ai sensi di quanto previsto dall'art. 117 del d.lgs. n.36/2023.*

10. L'importo della garanzia definitiva di cui ai commi 8 e 9 può essere ridotto ai sensi dell'art. 106, comma 8, del d.lgs. n. 36/2023.

11. La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della garanzia definitiva permane fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

12. Per l'esecuzione di lavori di particolare valore sono richieste le garanzie previste dall'articolo 118 del d.lgs 36/2023.

d) il testo dell'art. 63 - Autorizzazione all'acquisto di beni è integralmente abrogato;

e) il testo dell'art. 64 - Contratti di fornitura a trattativa privata è integralmente abrogato;

f) il testo dell'art. 65 - Stipulazione dei contratti è integralmente sostituito dal seguente:

**ART. 65 - Stipulazione dei contratti**

1. La rappresentanza esterna del Comune, esercitata mediante l'espressione formale della volontà dell'Ente con la stipula dei contratti nei quali esso è parte è di competenza dei dirigenti e dei funzionari responsabili dei servizi ove delegati.

g) dopo l'art. 65 vengono inseriti gli articoli 65 bis e 65 ter con il testo seguente:

**ART. 65 bis - Forma dei contratti**

1. La stipula dei contratti di acquisizione di servizi, forniture e lavori aggiudicati con affidamento diretto o con procedura negoziata, avviene mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, consistente in un apposito scambio di lettere anche tramite posta elettronica certificata.

2. Al di fuori dei casi di cui al comma 1, la stipula del contratto relativo agli affidamenti di importo fino ad un milione di euro per servizi e forniture e sino alla soglia di rilevanza europea per lavori, avviene in modalità elettronica ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 mediante scrittura privata non autenticata a cura del dirigente del Settore affidante.

3. La stipula del contratto relativo alle aggiudicazioni di servizi e forniture di importo superiore ad un milione di euro e di lavori di importo superiore alla soglia di rilevanza europea avviene in modalità elettronica ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005, mediante scrittura privata non autenticata a cura del dirigente del Settore affidante oppure con atto in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante.

4. A prescindere dall'importo dell'affidamento, i contratti stipulati con enti del Terzo Settore diversi dalle imprese sociali e dalle cooperative sociali sono stipulati mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio o con scrittura privata non autenticata a cura del dirigente del Settore affidante.

5. In caso di utilizzo di piattaforma telematica si rimanda alle modalità di sottoscrizione del contratto disciplinate dalla piattaforma utilizzata.

**ART. 65 ter - Termini per la stipula**

1. Il termine per la stipula del contratto è di 60 giorni da quando diventa efficace l'aggiudicazione ai sensi dell'articolo 17, comma 5 del D.Lgs. 36/2023, ossia dopo la verifica del possesso dei requisiti in capo all'offerente, anche in pendenza di contenzioso.

2. E' fatta eccezione:

a) per i contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, per i quali il termine si riduce a giorni 30,

b) nel caso di un diverso termine previsto nel bando o nell'invito a offrire;

c) nell'ipotesi di differimento concordato con l'aggiudicatario e motivato in base all'interesse della stazione appaltante o dell'ente concedente, compatibilmente con quello generale di sollecita esecuzione del contratto;

d) nel caso di contratto da stipularsi in forma pubblica amministrativa per il quale il termine è di 90 giorni.

3. È preclusa la stipulazione del contratto prima che siano decorsi 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

4. Il termine di cui al comma precedente non si applica nei seguenti casi:

a) procedura in cui è stata presentata o ammessa una sola offerta o non sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando o della lettera di invito, o le impugnazioni sono già state respinte con decisione definitiva;

b) di appalti basati su accordo quadro;

c) di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione;

d) di contratti di importo inferiore alle soglie comunitarie, si sensi dell'articolo 55, comma 2 del d.lgs. 36/2023.

h) al testo dell'art. 66 – L'ufficiale rogante dopo il comma 1, è aggiunto il comma 1 bis con il testo seguente:

#### **ART. 66 – L'ufficiale rogante**

*1 bis. L'attività rogatoria è svolta compatibilmente con le condizioni organizzative e la complessità degli atti che ne sono oggetto. Qualora l'esercizio dell'attività rogatoria possa compromettere la regolarità e continuità delle altre funzioni assegnate al Segretario comunale, il Dirigente del Settore interessato affida tale attività a un notaio dallo stesso individuato.*

i) il testo dell'art. 67 – I diritti di segreteria è integralmente sostituito dal seguente:

#### **ART. 67 – I diritti di segreteria**

*1. I contratti stipulati in forma pubblica amministrativa sono soggetti all'applicazione dei diritti di segreteria, la cui riscossione è obbligatoria.*

*2. Il Segretario comunale, o chi lo sostituisce quale ufficiale rogante, partecipa ad una quota dei proventi dei diritti di segreteria secondo le norme stabilite dalla legge.*

l) il testo dell'art. 68 – Imposta di bollo è integralmente sostituito dal seguente:

#### **ART. 68 Imposta di bollo**

*1. I contratti sono soggetti al pagamento dell'imposta di bollo di cui al D.P.R. 642/1972 secondo le disposizioni dell'art. 18, comma 10 del D.Lgs. n. 36/2023.*

m) il testo dell'art. 69 – La registrazione è integralmente sostituito dal seguente:

#### **ART. 69 - La registrazione**

*1. I contratti stipulati dall'ente sono soggetti a registrazione ed eventuale trascrizione nei casi e con le modalità previsti dalla legge.*

2) di approvare le seguenti modifiche al Titolo VII – Norme finali e transitorie del *Regolamento Contratti* approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 01/06/1992 e successivamente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n.117 del 29/10/1993:

a) dopo l'art. 84 - Norme applicabili, vengono inseriti gli articoli 84 bis, 84 ter, 84 quater e 84 quinquies con il testo seguente:

#### **ART. 84 bis - Controlli sui requisiti**

1. Per contratti di valore inferiore ad € 40.000,00, il Comune di Cento procederà entro il 31 marzo di ogni anno, con riferimento ai contratti aggiudicati nell'anno precedente, alla verifica delle dichiarazioni semplificate sostitutive di atto di notorietà fornite dagli affidatari sul possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti, previo sorteggio di un campione pari al 5% o diversa percentuale definita con apposito provvedimento del RPCT. Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, il dirigente del Settore affidatario procede alla risoluzione del contratto se ancora in corso, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla stazione appaltante per un periodo di 12 mesi, decorrenti dall'adozione del provvedimento.

2. Per i contratti di valore pari o superiore ad € 40.000,00, il Comune di Cento procederà ad effettuare sull'affidatario/aggiudicatario tutti i controlli di legge sul possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti, attestati mediante la produzione del DGUE.

#### **ART. 84 ter – Principio di rotazione**

1. Il Comune di Cento si impegna a rispettare il criterio di rotazione al fine di favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei e di evitare il consolidarsi di rapporti esclusivi con alcune imprese.

2. Il principio di rotazione opera con riferimento ai soli affidamenti e aggiudicazioni a favore del contraente uscente.

3. La rotazione assume rilevanza con riferimento alle ultime due procedure sotto soglia svolte: quella in corso, e quella immediatamente precedente e comporta, salvo le deroghe illustrate nell'articolo 84 quinquies del presente regolamento, nonché, salvo i casi di non applicazione previsti dal successivo comma 5, il divieto di invitare operatori economici aggiudicatari o affidatari del precedente appalto.

4. La rotazione si attua all'interno del medesimo settore merceologico e nella medesima fascia di valore economico, come meglio definita nell'art. 84 quinquies del presente regolamento.

5. In ogni caso la rotazione non trova applicazione nell'ipotesi in cui non venga operata alcuna limitazione numerica sugli operatori coinvolti nella singola procedura e ciò implica, per le procedure attivate previa pubblicazione di un avviso di manifestazione di interesse che non venga contingentato il numero degli operatori che verranno invitati, oppure, nel caso di utilizzo dell'albo dei fornitori, che vengano invitati tutti gli operatori iscritti nella categoria merceologica e soglia di valore oggetto di acquisizione.

6. Non determina limitazione numerica ai sensi del comma precedente la prescrizione di specifici requisiti di partecipazione alla procedura, come requisiti di idoneità professionale, requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale. Del pari non costituiscono limitazioni numeriche la richiesta dell'abilitazione ad uno specifico bando del Mercato elettronico.

#### **ART. 84 quater – Aree merceologiche e fasce di importo degli appalti ai fini della rotazione**

1. Gli appalti riguardanti le procedure sotto soglia sono suddivisi nelle sotto riportate fasce di importo, entro le quali deve essere disposta la rotazione di cui al precedente articolo. Le fasce sono le seguenti:

I Forniture

<b>Fascia</b>	<b>Importo</b>
A1	fino a € 4.999,99;
B1	da € 5.000,00, sino a € 19.999,99
C1	da € 20.000,00 sino a € 39.999,99
D1	da € 40.000,00 sino a € 139.999,99
E1	da € 140.000,00 sino a € 220.999,99

## II Servizi

Fascia	Importo
A2	fino a € 4.999,99;
B2	da € 5.000,00, sino a € 19.999,99
C2	da € 20.000,00 sino a € 39.999,99
D2	da € 40.000,00 sino a € 139.999,99
E2	da € 140.000,00 sino a € 220.999,99

## III Lavori

Fascia	Importo
A3	fino a € 4.999,99;
B3	da € 5.000,00, sino a € 19.999,99
C3	da € 20.000,00 sino a € 39.999,99
D3	da € 40.000,00 sino a € 149.999,99
E3	Da € 150.000,00 sino a € 499.999,99
F3	Da € 500.000,00 sino a € 999.999,99
G3	Da € 1.000.000,00 sino a € 5.537.999,99

2. Per quanto riguarda gli appalti dei servizi sociali ed assimilati (di cui all'allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014) si aggiungono, a quelle sopra elencate, le seguenti:

Fascia	Importo
F2	Da € 221.000,00 sino a € 499.999,99
G2	Da € 500.000,00 sino a € 749.999,99

3. Le aree merceologiche sono quelle indicate nell'allegato 1\_2024 del presente regolamento.

### **ART. 84 quinquies –Deroga all'obbligo di rotazione**

1. In via del tutto eccezionale è possibile derogare al principio di rotazione. In tale caso è necessario fornire una specifica motivazione che giustifichi la suddetta deroga evidenziando nell'atto di affidamento il ricorrere, cumulativamente, delle seguenti condizioni:

- a) particolari situazioni afferenti alla struttura del mercato;
- b) effettiva assenza di alternative;
- c) accurata esecuzione del precedente appalto.

3) di approvare il testo del Regolamento contenente le modifiche approvate ai precedenti punti 1) e 2) nella versione come da allegato, parte integrante e sostanziale del presente atto;

4) che il regolamento venga pubblicato sul sito internet dell'ente nella sezione "Amministrazione Trasparente";

5) di dare atto che le modifiche apportate con il presente atto al predetto Regolamento, diventeranno esecutive, a norma dell'art. 75 del vigente Statuto Comunale, ed entreranno in vigore il giorno successivo la data di esecutività del presente atto purché siano decorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione all'albo pretorio dell'atto medesimo.

La seduta si chiude alle ore 20,22



Tutti gli interventi effettuati nel corso del dibattito relativo al presente provvedimento sono riportati in testo integralmente nella registrazione audiovideo, conservata agli atti dell'odierno Consiglio Comunale.

Il presente atto viene letto, confermato e sottoscritto.

Firma  
Il Presidente  
Dott. Matteo Veronesi

Firma  
Il Vice Segretario  
Dott. Mauro Zuntini

---

*La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio online del Comune all'indirizzo [www.comune.cento.fe.it](http://www.comune.cento.fe.it) per rimanervi quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e diverrà esecutiva decorsi dieci giorni dalla pubblicazione.*

La presente copia è composta da n. .... pagine, è conforme, ai sensi dell'art. 18, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000 ed all'art. 23 del D.Lgs. n. 82/2005, al documento originale sottoscritto con firma digitale, conservato presso questo Ente.

Cento, lì \_\_\_\_\_ Il Pubblico Ufficiale \_\_\_\_\_